

# **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA DEI GIOVANI PSICOLOGI**

## **Art. 1**

### **Denominazione e scopo**

1. E' istituita la Consulta dei Giovani Psicologi, al fine di favorire il coinvolgimento attivo e responsabile dei Colleghi di più recente iscrizione nella vita e nelle attività dell'Ordine, inteso quale "*comunità professionale*" degli Psicologi e la promozione di iniziative utili all'inserimento professionale dei giovani Colleghi.

## **Art. 2**

### **Sede**

1. La sede della Consulta è presso la sede dell'Ordine degli Psicologi dell'Umbria. La stessa può riunirsi anche in altre località della Regione al fine di favorire la partecipazione dei componenti.

## **Art. 3**

### **Funzioni**

1. La Consulta è organismo consultivo, propositivo ed operativo del Consiglio dell'Ordine umbro.

2. La Consulta ha come obiettivi:

- a) coinvolgere gli Iscritti più giovani con iniziative, modalità e strumenti opportuni al fine di rilevarne i bisogni e promuovere lo spirito di colleganza;
- b) proporre al Consiglio programmi di iniziative volte allo start up professionale e alla formazione orientata alla pratica professionale e all'inserimento nel mercato del lavoro e collaborare alla realizzazione di dette iniziative;
- c) collaborare allo Psicologia Umbria Festival con una sezione dedicata e a tutte le iniziative dell'Ordine che si riterranno opportune.

## **Art. 4**

### **Composizione e articolazione interna**

1. La Consulta è composta da venti iscritti all'Ordine, eleggibili tra gli Iscritti che non abbiano più di 5 anni di iscrizione all'Ordine degli Psicologi della regione Umbria.

2. La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Ordine o da un suo delegato. Al suo interno elegge due coordinatori che la rappresentano e ne curano operativamente le attività.

3. La Consulta può istituire al suo interno dei gruppi di lavoro tematici composti da propri membri.

## **Art. 5**

### **Elezione**

1. I componenti della Consulta sono eletti dagli iscritti all'Ordine alla data del 31 dicembre precedente l'anno di svolgimento delle elezioni.

2. Il provvedimento d'indizione delle elezioni è adottato dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi della regione Umbria non oltre 30 giorni prima la data fissata per le

votazioni, con provvedimento pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e spedito per mail e/o PEC agli iscritti almeno trenta giorni prima della data fissata per la votazione.

3. L'elenco degli eleggibili in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 sono approvati dal Consiglio dell'Ordine e comunicati agli interessati mediante ogni opportuno mezzo (sito, mail, pec) unitamente alle norme per la votazione, non oltre trenta giorni prima della data fissata per la votazione.

4. Al fine di favorire la massima partecipazione al voto e di semplificare le operazioni di elezione della Consulta, possono essere presentate candidature singole o liste composte da un massimo di 10 nominativi, almeno 15 giorni prima della data fissata per il voto, personalmente o nei modi stabiliti dall'art. 38, d.P.R. n. 445/00. Le candidature verranno pubblicate sul sito dell'Ordine almeno 10 giorni prima della data del voto nonché presso il Seggio per l'intera durata delle elezioni.

5. Ogni votante può esprimere sino ad un massimo di 10 preferenze, a livello individuale o mediante un unico voto di lista. Il voto attribuito ad una lista implica l'espressione della preferenza per ogni soggetto inserito nella lista votata.

6. La votazione viene effettuata presso seggi costituiti negli attuali capoluoghi di provincia.

7. Ogni seggio è presieduto da un consigliere individuato dal Consiglio dell'Ordine e formato da due iscritti all'Ordine nominati dal Presidente e non eleggibili nella Consulta.

8. La data delle elezioni ed il tempo di apertura del seggio vengono stabiliti con delibera del Consiglio.

9. Sono eletti gli iscritti che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si applicano le norme vigenti per il Consiglio.

## **Art. 6**

### **Membri della Consulta e riunioni**

1. I membri della Consulta durano in carica quattro anni e comunque non oltre la fine del mandato consiliare e sono rieleggibili per un altro mandato purché permangano in possesso dei requisiti di anzianità di cui al precedente art. 4 al momento della rielezione.

2. L'appartenenza alla Consulta comporta la partecipazione, la leale e proficua collaborazione alle attività, ed il rispetto delle decisioni prese a maggioranza.

3. Non sono eleggibili nella Consulta i Consiglieri dell'Ordine.

4. La qualifica di membro della Consulta si può perdere per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto ai coordinatori della Consulta e al Presidente dell'Ordine;

b) per delibera del Consiglio dell'Ordine a seguito di accertati motivi di incompatibilità o per aver violato norme di legge, del presente regolamento o obblighi deontologici.

5. Le riunioni della Consulta sono convocate dal Presidente o da un suo delegato, con preavviso di almeno 10 giorni, mediante invio di e-mail indirizzata a tutti i Membri: l'avviso dovrà specificare gli argomenti all'ordine del giorno.

## **Art. 7**

### **Regolamento interno e rinvio**

1. Il Consiglio dell'Ordine, anche su proposta della Consulta, adotta le modifiche al

presente regolamento ai sensi dell'art. 17 del Regolamento sul funzionamento interno del Consiglio regionale dell'ordine degli psicologi dell'Umbria.

2. Per quanto non contemplato espressamente nel presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le norme del Regolamento sul funzionamento interno del Consiglio regionale dell'ordine degli psicologi dell'Umbria.